

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA WINTER SCHOOL IN
MATERIA DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE**

L'Università di Foggia, C.F. 94045260711, in persona del Rettore pro tempore, prof.
Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso l'Università di Foggia, in via
Antonio Gramsci, n. 89/91,

E

L'Università degli studi dell'Insubria con sede in Via Ravasi, 2 – 21100 Varese, C.F.
95039180120, nella persona del Rettore pro-tempore Prof.ssa Maria Pierro,
domiciliata per la carica presso l'Università dell'Insubria, in via Ravasi 2 – 21100,
Varese

Premesso che

- l'Università di Foggia ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione,
la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento
dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario
e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- l'Università degli Studi dell'Insubria ha, tra le finalità statutarie, la promozione e
l'attuazione della mobilità del personale e degli studenti, perseguendo la
cooperazione con altre Università e istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;

- per il conseguimento delle proprie finalità, entrambe le Università possono
avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,
mediante convenzioni, contratti e accordi.

Tutto ciò premesso

l'Università di Foggia e l'Università degli Studi dell'Insubria di seguito denominate

anche “le Parti”, convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di una Winter School in materia di Diritto Processuale penale con sede amministrativa presso l’Università di Foggia. Il titolo dell’edizione corrente verrà definito successivamente dal comitato scientifico.

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti.

Art. 2 – Finalità

La Winter School si prefigge lo scopo di delineare una formazione comune su un tema centrale, relativamente ai rapporti tra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato, nella cornice del processo penale.

Si prevede il coinvolgimento di giovani studiosi di Diritto processuale penale e, segnatamente, di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a, l. 240/2010.

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 50; il Corso non sarà attivato se il numero degli iscritti sarà inferiore a 15.

La Winter School si struttura in 18 ore di didattica frontale e in una prova finale, consistente nell’elaborazione, ad opera dei partecipanti, di un saggio su uno degli argomenti affrontati che sarà poi oggetto di pubblicazione in un volume collettaneo.

Art. 3 – Comitato scientifico

Le Parti, a seguito della stipula della Convenzione in oggetto, formeranno un Comitato scientifico che procederà a stilare il programma del Corso, a indicarne i docenti e predisporre la prova finale (cfr. art. 2, comma 4).

Il Comitato scientifico sarà composto da giuristi di fama internazionale.

Art. 4 – Modalità di svolgimento

La Winter School si terrà ad Asiago (VI) nel gennaio 2026. Il Corso si svilupperà in quattro giornate di studi articolate in sei sessioni, ciascuna delle quali sarà dedicata a un particolare profilo del tema prescelto. La frequenza del Corso è obbligatoria.

Art. 5 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti designano un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per l'Università di Foggia viene individuata come referente la prof.ssa Donatella Curtotti, ordinario di Diritto processuale penale (IUS/16). Per l'Università dell'Insubria viene individuato come referente la prof.ssa. Francesca Gisella Zoe Ruggieri, ordinario di Diritto processuale penale (IUS/16).

Art. 6 – Docenze

L'attività didattica sarà svolta da docenti messi a disposizione dall'Università di Foggia e dall'Università degli Studi dell'Insubria, nonché da professori di altri Atenei. Si prevede il coinvolgimento di giudici costituzionali e di professori emeriti.

Art. 7 – Modalità di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla Winter School coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero abbiano superato il concorso di ammissione a un corso di dottorato nelle materie affini al corso. Nel caso in cui le richieste di partecipazione fossero superiori al numero massimo di posti disposti disponibili (cfr. art. 2, comma 3), i candidati verranno ammessi in base alla data di iscrizione.

Gli ammessi dovranno corrispondere un contributo d'iscrizione, comprensivo della quota assicurativa, del vitto e dell'alloggio, il cui ammontare sarà definito successivamente.

Art. 8 – Gestione Amministrativa e Finanziamenti

All'Università di Foggia sarà affidata la gestione amministrativo-contabile del Corso.

Le risorse finanziarie, provenienti dalle tasse d'iscrizione e da eventuali contributi di enti pubblici o privati, saranno destinate alla copertura delle spese di docenza e dei costi di gestione e realizzazione della Winter School.

Art. 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che da essa derivano nelle forme che riterranno più opportune, garantendo reciproca visibilità e senza aggravio di spese per l'altra Parte. Si impegnano, altresì, ad utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione ed in esecuzione di quest'ultima.

Art. 10 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata di anno in anno sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sulle attività in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 11 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati, garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.

Art. 12 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

	Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva	
	autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base	
	di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.	
	L'Università di Foggia dichiara di aver preso visione ed accettare il modello	
	organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e	
	l'eventuale Codice etico.	
	L'Università dell'Insubria dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni	
	contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	
	(inserito nel Piano Integrato 2017- 2019), adottati dall'Università di Foggia e	
	consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina	
	normativa/regolamenti-generalì e normativa/amministrazione-	
	trasparente/disposizioni-generalì.	
	Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei	
	documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi	
	di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente convenzione.	
	Art. 13 – Trattamento dei dati personali	
	Premesso che: 1) ai sensi dell'art. 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 2016/679	
	(General data protection regulation, GDPR) per “interessato” si intende la persona	
	fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del	
	Considerando 14 del GDPR “la protezione prevista dal presente regolamento si	
	applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza,	
	in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non	
	disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare	
	imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona	
	giuridica e i suoi dati di contatto”.	
	pag. 5 di 8	

Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione, le stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazionali eventualmente applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati.

L'Università di Foggia è indicata quale "Titolare del Trattamento" dei dati personali di cui verrà a conoscenza nonché di quelli che, in adempimento della presente Convenzione, le altre parti forniranno.

Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento: nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti. I dati personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile per l'esecuzione della presente Convenzione in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonomizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.

Art. 14 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente
alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente
convenzione.

Art. 15 – Registrazione e spese

La presente convenzione è stipulata in formato elettronico con apposizione di firma digitale delle Parti.

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in egual misura e in modo
virtuale a cura dell'Università di Foggia e a cura dell'Università degli Studi
dell'Insubria, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa
Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Art. 16 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano
ferme le disposizioni previste dalle norme comunitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Data dell'ultima firma digitale

PER L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof. Lorenzo Lo Muzio

PER L'UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

LA RETTRICE

Prof.ssa Maria Pierro

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.